




CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

VADEMECUM

Sicurezza nei luoghi di lavoro del CNVVF

“I provvedimenti attuativi del DLgs 81/08”



*a cura dell'Ufficio per le politiche di tutela della sicurezza
sul lavoro del personale del Corpo*

VADEMECUM

Provvedimenti attuativi



CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

Ufficio per le politiche di tutela della sicurezza sul lavoro

VADEMECUM DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO DEL CNVVF: “I PROVVEDIMENTI ATTUATIVI DEL D.LGS. 81/08”

pubblicazione redatta a cura di:

PD Tarquinia Mastroianni, DVD Antonio Anecchini, DVD Cira Piscicelli, IA Enzo Montagna



INDICE GENERALE

PREMESSA	<i>Pag. IV</i>
1. INTRODUZIONE	<i>Pag. 1</i>
2. IL SISTEMA DEI PROVVEDIMENTI ATTUATIVI	<i>Pag. 1</i>
3. VALUTAZIONE DEI RISCHI E LUOGHI DI LAVORO	<i>Pag. 2</i>
4. I RIMANDI AI PROVVEDIMENTI ATTUATIVI NEL CORPO DEL D.LGS. 81/08	<i>Pag. 4</i>



Premessa

Il Decreto Legislativo del 09 aprile 2008, n. 81, ribadisce i concetti di gestione partecipata della sicurezza nei luoghi di lavoro e quello di approccio alla valutazione della sicurezza di prevenzione, misurato alla realtà lavorativa in esame. Questi principi presuppongono la partecipazione attiva delle figure della sicurezza che assumono centralità nei sistemi di gestione e necessitano della conoscenza *“utile alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro”*.

Questo presupposto di conoscenza, intrinseco nel D.lgs n. 81/2008, è disciplinato e reso obbligatorio per TUTTE le figure della sicurezza e si riferisce tanto alle informazioni presenti e direttamente desumibili dal testo del D.lgs n. 81/2008 stesso, tanto nei provvedimenti tecnici che integrano il testo legislativo.

Infatti, nel testo unico è possibile ritrovare il riferimento a norme di attuazione affidati a più provvedimenti attuativi per la disciplina, nella specificità e nella sostanza, per importanti settori quale quello del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco (cfr. art. 3, comma 2). Il testo unico, pertanto, non ha naturalmente inglobato l'universalità dei contenuti rimandando a:

- Provvedimenti attuativi;
- Principio della specializzazione e tecnica della normazione sintetica.

L'intento di questa pubblicazione è quello di fare emergere i primi elementi necessari a cui ogni datore di lavoro deve ispirarsi per raggiungere gli obiettivi della sicurezza negli importanti settori in cui il testo unico rimanda a provvedimenti attuativi.



1. INTRODUZIONE

Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, prevede, all'articolo 3, comma 2, che la disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro si applichi alle Forze di polizia e, quindi, per quel che interessa in questa sede, anche al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato, o alle peculiarità organizzative, individuate con decreti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Il D.M. del 21 agosto 2019, n. 127 *“Regolamento recante l'applicazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nell'ambito delle articolazioni centrali e periferiche della Polizia di Stato, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché delle strutture del Ministero dell'interno destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica”* è volto a dare attuazione alle disposizioni del decreto legislativo n. 81 e a garantire il perseguimento delle finalità ivi indicate, tenendo conto delle particolari e specifiche esigenze connesse all'impiego e alla formazione del personale, le quali trovano fondamento:

- nelle specifiche condizioni di impiego;
- nella peculiarità delle strutture ove si svolgono le attività prodromiche agli interventi di soccorso;
- nella specificità dell'addestramento e della formazione del personale;
- nella manutenzione degli strumenti e dei mezzi operativi;
- nell'impossibilità di predeterminare le aree di intervento ove sono svolte le attività destinate a salvaguardare la tutela della pubblica incolumità e la preservazione dei beni.

Le predette particolari esigenze discendono, altresì, dalla necessità di assicurare la capacità e la prontezza di impiego del personale, la continuità dei servizi finalizzati al soccorso pubblico e la riservatezza del trattamento dei dati.

Il decreto conserva la distinzione fra aree e strutture di pertinenza del Dipartimento dei Vigili del fuoco e articolazioni centrali e periferiche del Corpo nazionale, operata dal legislatore all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2008 atteso che sia le strutture sia il personale dell'uno non sempre coincidono con quelli dell'altro. Ad esempio, mentre nel Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile operano soggetti appartenenti all'amministrazione civile dell'interno, alla carriera prefettizia e allo stesso Corpo nazionale, nelle articolazioni territoriali del Corpo operano solo soggetti appartenenti ai vigili del fuoco.

2. IL SISTEMA DEI PROVVEDIMENTI ATTUATIVI

Il DLgs 81/08, basandosi sul principio della specializzazione, viene completato attraverso i provvedimenti attuativi (siano questi decreti ministeriali, decreti presidenziali, linee guida da adottarsi o altro). Nel testo è possibile ritrovare espliciti rinvii a più decreti di attuazione lasciando così, sostanzialmente, non comprese le disposizioni, nella specificità e nella sostanza, riguardanti i settori di seguito elencati:

- Forze armate (compresa l'Arma dei carabinieri ed il Corpo della Guardia di finanza) e di Polizia
- Vigili del fuoco, Soccorso pubblico e Difesa civile
- Servizi di protezione civile
- Strutture giudiziarie e penitenziarie
- Strutture destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica
- Università, istituti di istruzione universitaria, istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica
- Istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado



- Organizzazioni di volontariato di cui alla legge 1 agosto 1991, n. 266
- Mezzi di trasporto aerei e marittimi
- attività lavorative a bordo delle navi, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271;
- l'ambito portuale, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272;
- il settore delle navi da pesca, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298;
- il trasporto ferroviario (legge 26 aprile 1974, n. 191, e relativi decreti di attuazione)

Ad ogni modo, il Testo Unico:

- prevede comunque che vengano “nuovamente” emessi nuovi decreti attuativi di cui all'art. 3 comma 2 del D.Lgs. 81/08 entro e non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo (ai sensi dell'articolo 8 comma 12 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni con la Legge 30 luglio 2010 n. 122 pubblicato sul S.O. n. 174 alla G.U. n. 176 del 30 luglio 2010) che stabiliscano le particolari esigenze delle sopradette determinate attività;
- affida “il transitorio”, in attesa dell'emanazione dei detti decreti alla preesistente legislazione, ai vari decreti attuativi già emanati in attuazione dell'ex D.Lgs. 626/94 per vari settori come la scuola ed altri.

Se si escludono alcune eccezioni (Art. 3, commi 2 e 13, Art. 6 comma 8 punti f) e g), Art. 8 comma 4, Art.11 comma 3, Art.26 comma 1, Art.29 comma 5, Art.34 comma 2, Art.37 comma 2, Art.49 comma 1, Art.53 comma 5, Art.212 comma 1, Art.232 comma 4) in cui sono indicate tempistiche di emanazione dei provvedimenti attuativi, nella maggior parte del complesso dei provvedimenti attuativi previsti non viene indicato un tempo entro il quale gli stessi provvedimenti debbano essere adottati lasciando, quindi, nell'indeterminatezza importanti definizioni di ampi settori della legislazione sulla sicurezza.

Il documento principale, costantemente aggiornato, riguardante il Testo Unico è rinvenibile al seguente link ufficiale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

edizione aggiornata a novembre 2020: <https://www.ispettorato.gov.it/it-it/strumenti-e-servizi/Pagine/Testo-unico-salute-e-sicurezza.aspx>

Un ulteriore punto di riferimento, sia per seguire le evoluzioni normative sia per integrare il testo legislativo in materia di Valutazioni di Rischio specifico, delle metodologie di valutazione e degli algoritmi e/o le linee guida, è rappresentato dal Portale Agenti Fisici (PAF) realizzato dal Laboratorio di Sanità Pubblica dell'Azienda Sanitaria USL Toscana Sud Est con la collaborazione dell'INAIL e dell'Azienda USL di Modena (Rumore, Vibrazioni Mano-Braccio, Vibrazioni Corpo Intero, Campi Elettromagnetici, Radiazioni Ottiche Artificiali, Radiazioni Ottiche Naturali, Radiazioni Ionizzanti Naturali, Radiazioni Ionizzanti Artificiali, Atmosfere Iperbariche, Microclima ecc.).

Tutta la documentazione disponibile è reperibile al link che segue:

<https://www.portaleagentifisici.it/>

Specificatamente, normative e linee guida sono reperibili al link che segue,

https://www.portaleagentifisici.it/fo_normative_e_documentazione.php?lg=IT

mentre materiale didattico per attività di formazione ed informazione è reperibile al seguente:

https://www.portaleagentifisici.it/fo_materiale_didattico.php?lg=IT

3. VALUTAZIONE DEI RISCHI E LUOGHI DI LAVORO (ART. 16)

L'articolo 16 del D.M. 127/2019 individua le modalità di valutazione dei rischi ai fini della scelta e individuazione dei vestitari, materiali e automezzi, attrezzature e dispositivi di protezione individuale forniti al personale del Corpo nazionale. In particolare, il datore di lavoro effettua la valutazione dei rischi e redige il relativo documento solamente all'interno delle sedi e infrastrutture di competenza (comma 1).



La valutazione dei rischi compete inoltre ai dirigenti delle strutture del Dipartimento dei vigili del fuoco che provvedono alla redazione del capitolato, all'acquisto e al collaudo del materiale stesso, salvo i casi in cui sia espressamente previsto che il datore di lavoro provveda autonomamente agli acquisti. Ai soli fini accennati nel periodo precedente, i dirigenti ivi menzionati assolvono le funzioni di datore di lavoro. Al datore di lavoro e al dirigente, destinatari delle forniture in questione, spettano la verifica della completezza della documentazione tecnica e della funzionalità delle forniture medesime, nonché l'individuazione, la formazione e l'informazione del personale abilitato alloro utilizzo.

Per le aree e luoghi in cui il personale del Corpo nazionale si trova ad operare, diversi da quelli indicati al comma 1, il comma 3 detta una specifica disciplina che tiene conto dell'immediatezza e dell'urgenza degli interventi di soccorso da prestare, dell'imprevedibilità degli scenari incidentali da gestire e della difficoltà di valutare preventivamente le conseguenze che possono derivare dagli scenari medesimi. In particolare, per le aree in cui il personale del Corpo nazionale interviene a tutela della pubblica incolumità, dei beni e dell'ambiente, ivi compresi i campi base, le installazioni e gli impianti messi in opera per la gestione di situazioni di emergenza o di calamità, è stabilita la non applicabilità delle disposizioni contenute nel Titolo II del decreto legislativo n. 81, concernente i luoghi di lavoro. Inoltre, in dette aree, gli obblighi del datore di lavoro (*di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 81 del 2008*) connessi alla valutazione dei rischi sono compensati dall'adozione di una o più misure alternative, quali, corsi base di qualificazione e di specializzazione, attività di istruzione e addestrative, di aggiornamento, disposizioni interne, manuali e libretti di uso e manutenzione e note informative redatte dalle ditte fornitrici. Il comma 4 dispone, altresì, che le predette misure alternative si applichino anche nelle aree in cui si effettuano attività di addestramento, esercitazioni operative o manifestazioni a cui il personale partecipa anche al di fuori delle sedi ed infrastrutture di pertinenza del Corpo nazionale. In tali circostanze è prevista un'ulteriore misura compensativa costituita dalla preliminare pianificazione delle attività da svolgere.

Per cercare di rendere più comprensibile la relazione valutazione dei rischi e luoghi di lavoro, si procede ad una "scomposizione strutturata" degli ambiti delineati ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 16, utile a strutturare e definire chiaramente i provvedimenti attuativi applicabili per ognuno di esso ai fini della valutazione dei rischi. Di seguito si fornisce la suddivisione principale degli ambiti delineati ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 16 ed alcuni esempi esemplificativi (elenco non esaustivo).

Sedi ed infrastrutture (art. 16, comma 1)

Caserme e distaccamenti in genere

Ponti radio

Scuole e spazi annessi (interni ed esterni)

Viabilità (interna ed esterna alla sede)

...

Vestiario, materiali, automezzi, attrezzature e dispositivi di protezione individuale (art. 16, comma 2)

Uniforme da intervento

Completo parafiamma

Equipaggiamento delle specialità e delle specializzazioni

...

Aree di intervento ai fini della tutela della pubblica incolumità dei beni e dell'ambiente, campi base, installazioni e impianti messi in opera per la gestione delle situazioni di emergenza (art. 16, Comma 3)

Corsi base di qualificazione

Corsi di specializzazione (componente specialistica e specializzata)

Istruzione e addestramento di aggiornamento

Verifica e mantenimento

Manuali addestrativi

Libretti di uso e manutenzione

Note informative redatte dai fornitori

La "scomposizione strutturata" è un processo opportuno in quanto lo schema classico per la valutazione dei rischi, composta dal susseguirsi delle seguenti fasi:



- Identificare i luoghi;
- Individuare i pericoli e le potenziali fonti di rischio;
- Definire e stabilire i soggetti esposti, direttamente o indirettamente;
- Stimare i rischi;
- Definire le misure di prevenzione, protezione e gestionali idonee a proteggere il personale;
- Programmare le azioni di prevenzione e protezione;

per i luoghi di lavoro di cui all'art. 16, comma 3 del DM 127/2019 segue una logica differente.

Infatti, per le aree in cui si interviene per la tutela della incolumità delle persone, dei beni e dell'ambiente (art. 24 del Dlgs 139/06), non potendosi assimilare a luoghi di lavoro nel senso dato dal Dlgs 81/08 (art. 16, comma 3, DM 127/2019), gli obblighi di cui all'art. 17, comma 1, lettera a del Dlgs 81/08 (valutazione di tutti i rischi) si intendono adempiuti adottando uno o più strumenti appositamente predisposti. In tali circostanze il personale interviene sulla base della preparazione tecnica e professionale posseduta ed adotta le tecniche e le procedure ritenute più idonee e applicabili in relazione all'evento, temperando l'apprezzamento diretto e personale dell'esposizione al pericolo con l'esigenza di assicurare la protezione propria e di quanti presenti sullo scenario, in relazione all'urgenza e alla gravità dell'attività da espletare.

La valutazione di tutti i rischi, con la conseguente elaborazione del documento di valutazione dei rischi, è assolta attraverso la predisposizione di una o più delle attività di cui all'art. 16, comma 3 del DM 127/2019 nonché alla preparazione tecnica e professionale posseduta dal personale ed all'applicazione delle procedure ritenute più idonee e applicabili in relazione all'evento. In altre parole, l'emergenza in atto attribuisce al responsabile dell'intervento la capacità di apprezzare ponderatamente la situazione e le concrete possibilità/modalità di intervento in relazione agli assetti disponibili, anche concorsuali, con i quali evidentemente è necessario un confronto diretto sul campo. L'apprezzamento, effettuato quindi in maniera percettiva e qualitativa, si baserà sui dati disponibili alla luce:

- dei corsi base di qualificazione e di specializzazione del personale;
- della preparazione tecnica e professionale posseduta dal personale;
- dell'attività di istruzione e addestrative di aggiornamento e della verifica e mantenimento delle abilità professionali del personale;
- delle disposizioni interne, dei manuali addestrativi e delle norme di tutela;
- dei libretti di uso e manutenzione e delle note informative redatte dalle ditte fornitrici dei mezzi e materiali impiegati;
- dell'adozione delle tecniche e delle procedure ritenute più idonee e applicabili in relazione all'evento, temperando la valutazione diretta con l'esigenza di assicurare la protezione propria e di quanti sono presenti sullo scenario, in relazione all'urgenza ed alla gravità dell'attività da espletare;
- delle norme di condotta e di comportamento di cui al Titolo II del DPR 64/2012, Regolamento di servizio del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.

Per ciascun ambito delineato il datore di lavoro, in definitiva, deve tenere in considerazione gli strumenti attuativi ed integrativi che gli consentono di raggiungere l'obiettivo della sicurezza. Per esempio, per le sedi e le infrastrutture il testo coordinato precedentemente descritto, unitamente alle norme di buona tecnica che declinano tecnicamente i precetti della sicurezza, rappresenta un utile riferimento.

4. I RIMANDI AI PROVVEDIMENTI ATTUATIVI NEL CORPO DEL D.LGS. 81/2008

Di seguito vengono riportate le parti del D.Lgs 81/2008 in cui è esplicito il rimando ad un provvedimento attuativo.

<i>Articolo</i>	<i>Rubrica</i>
Art. 3	<i>Campo di applicazione</i>
Art. 6	<i>Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro</i>



<i>Art. 8</i>	<i>Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro</i>
<i>Art. 9</i>	<i>Enti pubblici aventi compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro</i>
<i>Art. 11</i>	<i>Attività promozionali</i>
<i>Art. 13</i>	<i>Vigilanza</i>
<i>Art. 14</i>	<i>Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori</i>
<i>Art. 26</i>	<i>Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione</i>
<i>Art. 29</i>	<i>Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi</i>
<i>Art. 34</i>	<i>Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi</i>
<i>Art. 37</i>	<i>Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti</i>
<i>Art. 38</i>	<i>Titoli e requisiti del medico competente</i>
<i>Art. 43</i>	<i>Disposizioni generali</i>
<i>Art. 46</i>	<i>Prevenzione incendi</i>
<i>Art. 47</i>	<i>Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza</i>
<i>Art. 48</i>	<i>Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale</i>
<i>Art. 49</i>	<i>Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo</i>
<i>Art. 52</i>	<i>Sostegno alla piccola e media impresa, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali e alla pariteticità</i>
<i>Art. 53</i>	<i>Tenuta della documentazione</i>
<i>Art. 71</i>	<i>Obblighi del datore di lavoro</i>
<i>Art. 77</i>	<i>Obblighi del datore di lavoro</i>
<i>Art. 79</i>	<i>Criteri per l'individuazione e l'uso</i>
<i>Art. 82</i>	<i>Lavori sotto tensione</i>
<i>Art. 86</i>	<i>Verifiche</i>
<i>Art. 212</i>	<i>Linee guida</i>
<i>Art. 232</i>	<i>Adeguamenti normativi</i>
<i>Art. 245</i>	<i>Adeguamenti normativi</i>
<i>Art. 280</i>	<i>Registri degli esposti e degli eventi accidentali</i>
<i>Art. 281</i>	<i>Registro dei casi di malattia e di decesso</i>
<i>Art. 304</i>	<i>Abrogazioni</i>
<i>Art. 306</i>	<i>Disposizioni finali</i>
<i>Allegato IV</i>	<i>4. Misure contro l'incendio e l'esplosione</i>
<i>Allegato IV</i>	<i>5. Primo soccorso</i>
<i>Allegato XX</i>	<i>A. Costruzione e impiego di scale portatili</i>
<i>Allegato XXIII</i>	<i>Deroga ammessa per i ponti su ruote a torre</i>